



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 48

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 16 febbraio 2023

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria *Pag.* 7

2^a - Giustizia:

Plenaria » 11

Sottocommissione per i pareri » 13

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) » 14

Plenaria » 14

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 16

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 30

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 34

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 39

9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 59

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) » 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria *Pag.* 62

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a pomeridiana) *Pag.* 66

Plenaria (2^a pomeridiana) » 67

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

MINARDO

Interviene il ministro della difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MINARDO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati COMBA (*FDI*), BAGNASCO (*FI-PPE*), PELLEGRINI (*M5S*) e FASSINO (*PD-IDP*), da remoto, il senatore DE ROSA (*M5S*), il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) e il senatore MARTON (*M5S*).

Il ministro CROSETTO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente MINARDO ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,40.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) chiede di rinviare la votazione sulla proposta di parere, per consentire un approfondimento, data la rilevanza del provvedimento, che riguarda il futuro delle acciaierie e della politica industriale del Paese.

Il PRESIDENTE osserva che, in assenza del parere della Commissione affari costituzionali, la 9^a Commissione non potrebbe concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 455.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che la proposta di parere riguarda soltanto gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritira la richiesta di rinvio, preannunciando che esprimerà un voto di astensione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sulla proposta di parere, precisando che la contrarietà riguarda anche l'intero provvedimento. A suo avviso, infatti, non solo non si risolvono i gravi problemi che si trascinano da anni per siti industriali come l'ex Ilva, ma addirittura si torna indietro, contrapponendo il diritto al lavoro a quello alla salute e ripristinando il cosiddetto «scudo penale», cioè la non punibilità della condotta dei soggetti che eseguono provvedimenti di autorizzazione della prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. Replicando alla senatrice Maiorino, ritiene che le misure assunte con il provvedimento siano ispirate da una visione di medio-lungo periodo, che tiene conto del bilanciamento del diritto alla salute e al lavoro negli impianti strategici nazionali.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

(80) VERINI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(235) *MIRABELLI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(384) *BALBONI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 10 di ieri, mercoledì 15 febbraio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Avverte che la Commissione giustizia non potrà esprimere entro la giornata di oggi il proprio parere e quindi non sarà possibile procedere alla votazione degli articoli e del mandato al relatore.

Propone di programmare tali votazioni come primo punto dell'ordine del giorno della seduta che sarà convocata per le ore 13 di martedì 21 febbraio, in modo da consentire comunque, nella prossima settimana, la calendarizzazione del disegno di legge in titolo per l'esame in Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(314) *Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una sollecitazione della relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), con riferimento alle audizioni richieste, ricorda che si era convenuto di utilizzare la documentazione acquisita nella scorsa legislatura e di richiedere una o al massimo due audizioni per Gruppo. Tuttavia, il Partito democratico ne ha richieste cinque. Per questa volta, consente che si svolgano tutte le audizioni richieste, con l'auspicio che per il futuro non siano disattesi gli accordi presi in Commissione.

In ogni caso, propone che le audizioni siano effettuate dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 553 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2023, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), che sarà incardinato nella seduta di martedì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Francesco Prete, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e il dottor Alberto Nobili, Managing Director di RCS S.p.A..

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e del *Managing Director* di RCS S.p.A..

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del dottor Francesco Prete, Procuratore della Re-

pubblica presso il Tribunale di Brescia e del dottor Alberto Nobili, *Managing Director* di RCS S.p.A..

Interviene il dottor PRETE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e il PRESIDENTE ai quali replica il dottor PRETE.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Prete.

Interviene quindi il dottor NOBILI svolgendo la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), SCARPINATO (*M5S*) e RASTRELLI (*FdI*) ai quali replica il dottor NOBILI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Nobili per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nelle sedute della Commissione che saranno convocate per la prossima settimana sarà calendarizzato, secondo l'assegnazione del Presidente del Senato, il disegno di legge n. 553 di conversione in legge del decreto legge del 2 gennaio 2023, n. 1 in materia di gestione dei flussi migratori e già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Fa infine presente che la Commissione dovrà altresì esaminare l'Atto del Governo n. 22 in materia di procura europea oltre a proseguire le audizioni relative all'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione pareri è convocata oggi, giovedì 16 febbraio, alle ore 13, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 531.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,20.

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(531) Deputato CAFIERO DE RAHO e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con osservazioni.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Giovedì 16 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE PRESIDENTE DEGLI AFFARI ESTERI, CON
DELEGA AGLI AFFARI EUROPEI, DELLA POLONIA, ARKADIUSZ MULARCZYK*

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito, generale Pietro Serino.*

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo

a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito sulle linee programmatiche del suo mandato

Il presidente CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto cede la parola al Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Pietro Serino.

Il generale SERINO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente CRAXI, la senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

Il generale SERINO, risponde alle domande poste, e fornisce ulteriori delucidazioni.

Il presidente CRAXI prende la parola per ringraziare il generale Serino e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(531) Deputato CAFIERO DE RAHO e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

(80) VERINI e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(235) MIRABELLI e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(384) BALBONI e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 531, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato il 14 febbraio scorso come testo base dalla Commissione di merito nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che prevedono l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli. L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti, elencati in 25 lettere. Di queste, il Relatore segnala in particolare la lettera *l*), che tra i compiti della Commissione prevede quello di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni, anche istituzionali, nonché il monitoraggio dei processi di internazionalizzazione di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni, e l'infiltrazione in associazioni a carattere segreto o riservato.

Inoltre, la lettera *n*) riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione.

Con riguardo al rischio di inquinamento mafioso, le lettere *t*), *u*) e *v*) prevedono la valutazione della congruità della vigente legislazione, rispettivamente, nel prevenire il rischio di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, nell'assicurare l'assenza di infiltrazioni mafiose nelle procedure attuative del PNRR, nonché nel rendere efficaci le misure di confisca dei beni.

Il comma 2 dell'articolo 1 conferisce alla Commissione gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle indagini, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo l'accompagnamento coattivo.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari: va in ogni caso assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni Gruppo presente in Senato.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati, conferendo loro la gestione di attività istruttorie e di durata limitata.

L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere, dall'autorità giudiziaria, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. Non è opponibile alla Commissione l'eventuale segreto funzionale da parte delle altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a cono-

scenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati.

L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno. Specifica, altresì, il regime di pubblicità delle sedute. Il comma 5 determina, infine, i limiti di spesa per il funzionamento della Commissione nel limite di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi. I Presidenti delle due Camere sono autorizzati a disporre, d'intesa tra loro, un incremento annuale non superiore al 30 per cento della suddetta copertura finanziaria.

Segnala, infine che non sono stati presentati emendamenti presso la Commissione di merito e, considerata l'urgenza che è stata rappresentata, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) condivide l'urgenza del provvedimento e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando l'importanza della dimensione internazionale e transfrontaliera del fenomeno criminoso e della crescente cooperazione internazionale tra le forze di polizia e le autorità giurisdizionali. Ritiene essenziali le connessioni con l'istituzione della Procura europea e l'individuazione di un nocciolo duro di reati di natura transnazionale, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta delle persone, i reati connessi con i fenomeni migratori. Evidenzia, quindi, come si tratti di una dimensione nuova rispetto al raggio di interesse che presentava la stessa Commissione antimafia molti anni addietro.

Sottolinea inoltre l'importanza dell'articolo 6, relativo alla segretezza degli atti e documenti in possesso della Commissione, su cui ritiene debba essere assicurata la massima riservatezza.

Il PRESIDENTE relatore condivide le considerazioni testé svolte, cui aggiunge anche la dimensione internazionale della cibersicurezza tra le possibili azioni della criminalità organizzata.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere da lui illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra un nuovo schema di osservazioni che raccoglie i punti sollevati dai senatori Ca-

musso, Lorefice e Matera nella precedente seduta. Si tratta di alcune limitate modifiche che mirano a dare una risposta alle questioni emerse nel dibattito.

In particolare, evidenzia che la prima osservazione richiede la valutazione sull'opportunità, previa necessaria interlocuzione con la Commissione europea, di differire i termini di efficacia delle disposizioni del Codice. Ciò anche al fine di assicurare un congruo tempo di adeguamento, agli operatori e alle amministrazioni, rispetto a un provvedimento che costituisce una completa riforma e riscrittura dell'intero Codice dei contratti pubblici.

È stato poi inserito un paragrafo dedicato all'articolo 40 dello schema, relativo alla consultazione del pubblico mediante dibattito, in cui si rileva che la disposizione reca un arretramento rispetto alla più compiuta disciplina oggi prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si segnala inoltre l'opportunità di ripristinare gli spazi previsti dalla normativa oggi vigente per la partecipazione dei soggetti interessati al dibattito pubblico, assicurando nel contempo la massima celerità delle procedure decisionali.

Una terza integrazione riguarda l'articolo 45, comma 4, dello schema, in cui si invita a riconsiderare la scelta di escludere il personale con qualifica dirigenziale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dalla possibilità di fruire degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai loro dipendenti. Tale esclusione rischia di non essere coerente con il principio della parità di trattamento, rilevante anche in sede europea.

Un'ultima modifica riguarda il tema del subappalto a cascata, disciplinato dall'articolo 119, comma 17, dello schema. Confermando il giudizio di rispondenza della formulazione proposta nello schema di Codice alle contestazioni della Commissione, è stata inserita una integrazione relativa alla necessità che siano comunque assicurate, soprattutto nei casi dei subappalti di minori dimensioni, l'applicazione e l'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il nuovo schema di osservazioni illustrato dal Relatore e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, che ha

dato attuazione al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), sulla base della delega conferita dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018.

Lo schema in esame è stato presentato in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'emanazione di decreti integrativi e correttivi nell'arco di un biennio dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di norme europee.

Ai fini dell'atto in esame, ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 9 del 2021 prevede che i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni della normativa vigente.

Finora la custodia degli atti e delle registrazioni inerenti alle intercettazioni richieste dalla Procura europea, autorizzate dal giudice per le indagini preliminari in base al codice di procedura penale italiano, è stata garantita dal deposito negli archivi già esistenti sotto la responsabilità dei procuratori della Repubblica.

Tuttavia, al fine di concorrere all'autonomia e all'indipendenza dell'azione investigativa dei procuratori europei delegati nel sistema italiano, e di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere anche della custodia di materiale investigativo di competenza della Procura europea, con l'atto in titolo si prevede che la documentazione relativa alle intercettazioni disposte in un procedimento di competenza della Procura europea sia conservata in un archivio *ad hoc*, del quale sarà responsabile il procuratore europeo. In tal modo, si viene a creare un archivio riservato separato da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall'articolo 89-bis, comma 1, delle relative norme di attuazione.

In dettaglio, lo schema si compone di due articoli. L'articolo 1 introduce l'articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 9 del 2021, concernente la conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo. Il comma 1 prevede che gli atti saranno conservati in un apposito archivio tenuto sotto la direzione e sorveglianza esclusive del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea. Il comma 2 dispone che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sentito il procuratore capo europeo, il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, ad istituire il nuovo archivio presso la procura della Repubblica di Roma. Qualora si rinvenga la necessità di ulteriori archivi su base territoriale, questi potranno essere istituiti dal Ministro della giustizia, con successivi decreti, presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'istituzione dell'archivio o degli eventuali ulteriori archivi, rientrando nel processo

di digitalizzazione del settore giustizia, non comporta variazione di impiego delle risorse né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni, considerando la delicatezza del tema che coinvolge l'individuazione di nuovi reati a livello europeo, da incorporare nell'ordinamento penale nazionale, e l'adozione degli opportuni adeguamenti e raccordi istituzionali con le giurisdizioni europea e degli altri Stati membri. Inoltre, evidenzia l'importanza del tema dell'integrità dei dati trattati in questo contesto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di audizioni, che ritiene opportuno svolgere in coordinamento con la Commissione di merito.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) solleva una possibile criticità relativa alle modalità di archiviazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha la competenza, in considerazione della natura digitale degli stessi e quindi della loro probabile archiviazione su sistemi in *cloud*, che presentano rischi di violazione della segretezza e di vulnerabilità rispetto ad attacchi informatici.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA condivide la preoccupazione testé espressa, che investe il crescente ambito della sicurezza da assicurare all'intero sistema informatico nazionale, e si riserva di prendere contatti con la 2^a Commissione per lo svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (n. COM(2022) 659 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge considerazioni integrative sulla proposta di regolamento, in titolo, sulle norme specifiche relative agli alimenti biologici per animali da compagnia (*pet food* biologico).

Ricorda, infatti, che il regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, applicabile dal

1° gennaio 2022, prevede, per tutti i mangimi, che l'etichettatura possa riportare l'indicazione della natura biologica degli stessi solo se tutti gli ingredienti sono biologici. Precedentemente a tale data, il regolamento (CE) n. 834/2007 consentiva l'indicazione del *pet food* come biologico in base alle normative nazionali.

La proposta in esame, quindi, ha l'obiettivo di stabilire norme specifiche in materia di etichettatura *pet food*, che consentiranno di qualificare tali prodotti come biologici quando i loro ingredienti siano biologici almeno al 95 per cento in peso. Inoltre, se tali prodotti sono anche preimballati, allora la proposta prevede l'obbligo di apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Tuttavia, la proposta non prevede una norma che disciplini il periodo tra il 1° gennaio 2022, ovvero da quando il regolamento (UE) 2018/848 ha fatto venir meno la possibilità di indicare il *pet food* come biologico in base alle normative nazionali, e l'entrata in vigore della nuova proposta di regolamento.

A tale riguardo, nell'ambito dei lavori presso il Consiglio dell'UE, sono stati presentati commenti da parte delle delegazioni belga, polacca, tedesca, finlandese, olandese, danese, francese, ceca, slovacca.

Il 27 gennaio scorso, la delegazione italiana si è dichiarata favorevole all'introduzione di una clausola di amnistia o di un periodo di transizione, al fine di salvaguardare quei produttori che hanno continuato a commercializzare *pet food* biologico anche dopo il 1° gennaio 2022, etichettato in base alle regole nazionali coerenti con il precedente regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica, e con il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 889/2008, che all'articolo 95, paragrafo 5, consentiva l'applicazione di normative nazionali, «in attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate europee in materia di alimenti per animali da compagnia».

Secondo il Governo, tale continuazione, anche se non più prevista dalla normativa europea dopo il 1° gennaio 2022, ha consentito di salvaguardare il mercato dei prodotti biologici per animali da compagnia, richiesti da un numero sempre maggiore di consumatori.

Successivamente, l'8 febbraio 2023, la delegazione italiana ha presentato un'ulteriore richiesta, volta a consentire l'etichettatura come biologico anche del *pet food* il cui ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca e i cui restanti ingredienti agricoli sono tutti biologici.

L'8 febbraio 2023, la Presidenza di turno del Consiglio UE ha presentato una versione emendata della proposta in esame, che tiene parzialmente conto della posizione dell'Italia e di altri Stati membri.

In particolare, nel nuovo considerando n. 8 e al nuovo articolo 5, si introduce una norma transitoria che consentirà la commercializzazione fino a esaurimento delle scorte del *pet food* biologico già etichettato come tale in base alle normative nazionali, anche se ciò non era più previsto dalla normativa europea dopo il 1° gennaio 2022.

Gli altri emendamenti della Presidenza sono per lo più di natura redazionale, salvo l'ulteriore disposizione transitoria che rinvia di 6 mesi

l'applicazione dell'obbligo di apposizione del logo dell'UE sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia preimballati, finalizzata a consentire agli operatori di disporre del tempo necessario per adeguarvisi.

Per quanto riguarda i commenti delle delegazioni degli altri Stati membri in seno al Consiglio UE, Germania, Francia, Olanda e Danimarca hanno richiesto, già prima dell'Italia, una clausola di amnistia per il *pet food* commercializzato come biologico in base a norme nazionali, attraverso un'applicazione retroattiva della proposta di regolamento a partire dal 1° gennaio 2022. A questi Paesi si aggiunge la disponibilità della Slovacchia alla piena retroattività e quella della Finlandia al solo periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte.

In favore dell'altro periodo transitorio, relativo all'obbligo di apposizione del logo UE per il *pet food* biologico preimballato, si sono espresse le delegazioni di Germania, Danimarca e Repubblica ceca.

Posizioni particolarmente rigide sono state, invece, espresse dalle delegazioni del Belgio e della Polonia, rilevando una problematicità nella discrepanza tra la proposta e il regolamento del 2018 sulle produzioni biologiche, in quanto entrambi disciplinano il *pet food* biologico, ma con regole diverse. Per risolvere l'antinomia ritengono opportuno allineare la nuova proposta al requisito del 100 per cento degli ingredienti biologici stabilito dal regolamento del 2018 o, in alternativa, modificare il regolamento del 2018.

Discrepanze tra la proposta e la normativa esistente sono state evidenziate anche dalla delegazione della Finlandia, che ha rilevato come il regolamento (CE) n. 767/2009 sulla commercializzazione dei mangimi, che disciplina anche il *pet food*, consente di indicare la categoria (per esempio cereali) anziché la materia prima (per esempio grano), ritenendo tuttavia che questa possibilità dovrebbe essere esplicitamente esclusa dalla proposta sugli alimenti biologici per animali da compagnia, considerando il principio cardine della tracciabilità dei prodotti biologici.

Il Relatore, in conclusione, ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già prevista per le ore 13 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 531, 80, 128, 235 E 384**

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, che prevedono l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e in particolare il disegno di legge n. 531, adottato come testo base dalla 1a Commissione;

considerati i compiti della istituenda Commissione, stabiliti all'articolo 1 del disegno di legge e, in particolare:

– la lettera *l*), che prevede il compito di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni, anche istituzionali, nonché di monitorare i processi di internazionalizzazione di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni, e l'infiltrazione in associazioni a carattere segreto o riservato;

– la lettera *n*), che riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione;

– le lettere *t*), *u*) e *v*), con riguardo al rischio di inquinamento mafioso, che prevedono la valutazione della congruità della vigente legislazione, rispettivamente, nel prevenire il rischio di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, nell'assicurare l'assenza di infiltrazioni mafiose nelle procedure attuative del PNRR, nonché nel rendere efficaci le misure di confisca dei beni;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici;

valutato che il decreto consente di attuare la norma di delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

rilevato che il termine per l'esercizio della delega, previsto il 9 gennaio 2023, è prorogato al 9 aprile 2023, in base alla norma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, ultimo periodo, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

considerato che il PNRR prevede, tra i vari obiettivi da conseguire, l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici entro il 31 marzo 2023;

valutato che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee;

ricordato che è pendente la procedura di infrazione n. 2018/2273, allo stadio della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici: direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

a) al fine di evitare rallentamenti nell'attività contrattuale in corso per l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR e al fine di assicurare un congruo tempo di adeguamento, agli operatori e alle amministrazioni, rispetto a un provvedimento che costituisce una completa riforma e riscrittura dell'intero Codice dei contratti pubblici, si ritiene necessario valutare – previa necessaria interlocuzione con la Commissione europea – il differimento dei termini di efficacia delle disposizioni del Codice.

In altri termini, ferma restando l'entrata in vigore del Codice alla data del 1° aprile 2023, al fine di rispettare la scadenza del PNRR, dovrebbe essere valutata una più ampia finestra temporale, che nello schema è fissata al 1° luglio 2023, per l'acquisto dell'efficacia delle sue disposizioni. Lo spostamento in avanti dell'efficacia delle disposizioni del nuovo

Codice manterrebbe comunque operative le disposizioni del Codice oggi vigente, applicabili ai procedimenti in corso;

b) con riferimento all'articolo 7 dello schema di Codice, si ritiene necessario valutare il ripristino dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ora contenuto nell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'assenza dell'elenco – che permette di verificare a priori la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa europea per la legittimità degli affidamenti diretti in house – produce l'evidente rischio di aumentare le possibilità di violazione della normativa europea e quindi anche quello di esporre gli enti aggiudicatori a contenziosi giurisdizionali attivati da imprese concorrenti e volti alla corretta applicazione della normativa europea;

c) con riferimento all'articolo 16 dello schema di Codice e alla definizione del conflitto di interessi, si rileva la sua configurazione in termini più restrittivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE, cui andrebbe invece uniformata.

Si rileva altresì la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 16, e in particolare l'inversione dell'onere probatorio e il concetto di subordinazione dell'interesse, in quanto in contrasto con la sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2015, causa C-538/13, per la quale non si può richiedere al ricorrente in giudizio di provare la parzialità del comportamento degli ausiliari dell'amministrazione, spettando a quest'ultima una tale verifica;

d) in relazione all'articolo 40 dello schema, relativo alla consultazione del pubblico mediante dibattito, si osserva che la disposizione reca un arretramento rispetto alla più compiuta disciplina oggi prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016. È opportuno quindi ripristinare gli spazi previsti dalla normativa oggi vigente per la partecipazione dei soggetti interessati al dibattito pubblico, assicurando nel contempo la massima celerità delle procedure decisionali;

e) con riferimento all'articolo 45, comma 4, dello schema, si dovrebbe riconsiderare la scelta di escludere il personale con qualifica dirigenziale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dalla possibilità di fruire degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai loro dipendenti. Tale esclusione rischia di essere non coerente con il principio di parità di trattamento, rilevante anche in sede europea;

f) in merito all'articolo 58, comma 2, dello schema, nell'ottica di garantire la massima concorrenza e il mercato, anche per le micro, piccole e medie imprese, si deve valutare l'opportunità di eliminare la possibilità di derogare all'obbligo di suddivisione in lotti «in funzione dell'interesse, anche di natura organizzativa, a una efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni». La previsione di una deroga così ampia e generica rischia di svuotare di reale portata l'obbligo di suddivisione in lotti, previsto dal comma 1 dello stesso articolo, con l'effetto di penalizzare le micro, pic-

cole e medie imprese. È necessario quindi prevedere una motivazione rigorosa per la mancata suddivisione, basata su criteri specifici e determinati;

g) con l'articolo 67, comma 4, ultima proposizione, si mira a superare la contestazione della Commissione europea, contenuta nella procedura d'infrazione n. 2018/2273, avente ad oggetto il comma 7 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che dispone che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, oltre altre disposizioni che impediscono la partecipazione plurima. Lo schema propone di inserire, in luogo del suddetto divieto, la disposizione in forza della quale la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti della causa escludente dell'unico centro decisionale, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Analoga previsione è inserita all'articolo 68, comma 14, dello schema.

Deve essere tuttavia valutato se risulta coerente con il principio di proporzionalità, evocato nella procedura di infrazione, il disposto dell'articolo 104, comma 12, del Codice, secondo cui nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;

h) in merito all'articolo 96, comma 10, lettera c), sull'illecito professionale grave, lo schema prevede un periodo di esclusione di tre anni che decorrono dalla richiesta di rinvio a giudizio o dall'adozione di misure cautelari, ove l'illecito abbia rilievo penale, ovvero ancora dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, mentre i tre anni decorrono dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

La direttiva 2014/24/UE prevede, all'articolo 57, paragrafo 7, che il triennio di rilevanza temporale della causa di esclusione facoltativa decorra alla data del fatto.

Si valuti se far decorrere il triennio di rilevanza temporale dell'illecito sempre dalla commissione del fatto, al fine di garantire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara, ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione;

i) l'articolo 104, comma 11, prevede che la stazione appaltante possa disporre che talune attività siano svolte direttamente dall'operatore. Tale disposizione innovativa trova applicazione anche al caso delle opere c.d. superspecialistiche (le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).

Con tale formulazione si mira a superare la contestazione della Commissione europea, contenuta nella procedura di infrazione n. 2018/

2873, riguardante il divieto per gli offerenti di avvalersi della capacità di altri soggetti quando l'appalto riguarda «opere di rilevante complessità», previsto dall'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

j) con riferimento all'articolo 119, si rileva che il comma 17 elimina il divieto del subappalto a cascata, previsto dal comma 19 dell'articolo 105 del vigente Codice dei contratti. L'eliminazione del divieto mira a rispondere a una delle censure della Commissione europea contenuta nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che ritiene debba essere rimesso all'amministrazione aggiudicatrice, con una valutazione caso per caso e in base al principio di proporzionalità, la valutazione circa l'eventuale divieto di subappalto.

Al riguardo, la formulazione proposta nello schema di Codice appare essere rispondente alle contestazioni della Commissione, in quanto impone alle amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di motivazione nei casi in cui si ritenga, in base ai criteri previsti nella norma, di non procedere all'ulteriore subappalto. Si ritiene peraltro necessario che siano comunque assicurate, soprattutto nei casi dei subappalti di minori dimensioni, l'applicazione e l'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori;

k) in merito all'articolo 125, relativo anche ai ritardi nei pagamenti, nello schema in oggetto non viene riprodotta la disposizione – oggi contenuta al comma 1-*sexies* dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016 – che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento, da parte del responsabile unico del progetto (RUP).

Tuttavia tale norma è di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/UE) ed era stata introdotta dalla legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), a fronte anche delle censure della Corte di giustizia UE, espresse nella sentenza del 28 gennaio 2020, causa C-122/18;

l) l'articolo 186 introduce una regola ad hoc per i titolari di affidamenti in concessione «senza gara», di importo superiore alle soglie europee, che saranno tenuti ad esternalizzare una quota compresa tra il 50 ed il 60 per cento dei contratti oggetto della convenzione. La modifica rispetto al vecchio Codice dei contratti è coerente con la giurisprudenza costituzionale (sent. 281 del 2021), secondo cui l'introduzione di un obbligo radicale e generalizzato di esternalizzazione, come quello disposto nella normativa censurata del vecchio Codice dei contratti, non supera la doverosa verifica di proporzionalità.

Si rileva tuttavia che l'obbligo di esternalizzazione non si applica ai concessionari di lavori e servizi operanti nei settori speciali di cui al Libro III dello schema di Codice, data – secondo la relazione governativa – «la specificità dei suddetti settori».

Si valuti, quindi, se sia necessaria una regola che assicuri una piena applicazione di tali principi – eventualmente modulati secondo percentuali minori – anche nei settori speciali, al fine di evitare la sottrazione di importanti quote di lavori al mercato;

m) in tema di opere di urbanizzazione a scomputo, in linea con quanto oggi previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, si valuti l'op-

portunità di specificare, nell'Allegato I.12: l'esclusione dei privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomuto, dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, disciplinato dall'articolo 63, nonché, per i medesimi motivi di occasionalità e peculiarità, dalle regole sull'aggregazione e centralizzazione della committenza pubblica di cui all'articolo 62; la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara come alternativa all'ipotesi in cui è il soggetto privato ad assumere la funzione di stazione appaltante,

e chiede che le presenti osservazioni siano allegate al parere della Commissione di merito, ai sensi degli articoli 139-*bis* e 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari connessi all'emendamento 1.17 (testo 2), identico a 1.18 (testo 2), in ordine alla modulazione temporale dei versamenti delle quote dei diritti di regia da parte delle imprese strategiche del settore aeronautico. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 4.2 (testo 2), con particolare riguardo alla lettera *b*), sull'ambito temporale di applicazione dei limiti ai compensi per gli incarichi conferiti agli amministratori giudiziari. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 1.17 (testo 2) chiarisce che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 147 del 2013, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi

alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate per la parte eccedente l'importo previsto agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808 del 1985. Nello specifico precisa inoltre che a decorrere dal 2023 fino al 2026 le somme che saranno versate al bilancio dello Stato, sia a titolo di pagamento di diritti di regia che di restituzione rateale dei finanziamenti erogati per progetti in ambito civile, con esclusione del progetto inerente la realizzazione di componenti strutturali e di sistema di cui dà menzione, saranno coperti per ciascun anno.

In ordine alla proposta 4.2 (testo 2) con particolare riguardo alla lettera *b*), evidenzia che la modifica proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alla disposizione, volta ad introdurre un limite al tetto massimo dei compensi, non sono stati ascritti effetti in termini di riduzione della spesa pubblica, e tenuto, altresì, conto che i compensi in argomento sono ordinariamente posti a carico delle relative procedure.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti un parere non ostativo sugli emendamenti, che è approvato.

(340-A) Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(328-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice DAMANTE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(331-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(332-A) *Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria
22^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Conte, presidente e l'avvocato Lorenzo Amati, consulente dell'ANASF, in videoconferenza; il Tenente Colonnello t.SPEF Fabrizio Buonadonna, Capo Servizio «Imposte dirette e I.V.A.» dell'Ufficio Tutela Entrate del III Reparto-Operazioni, il Generale di Brigata Carlo Ragusa, Capo del VI Reparto «Affari Giuridici e Legislativi» del Comando Generale, il Maggiore Luigi Palma, Capo Sezione «Altri atti normativi, lavori parlamentari» dell'Ufficio Legislazione del VI Reparto – Affari giuridici e legislativi e il Colonnello Marco Thione, della Guardia di Finanza.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell'articolo 1 concernenti i compiti della Commissione di inchiesta, tra i quali: valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di rici-

claggio; programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose; valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul testo, auspicando che, data la rilevanza e la delicatezza del tema, si possa procedere immediatamente al voto.

Il PRESIDENTE registra l'assenza di obiezioni in merito.

Si passa dunque alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 (n. 40)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la prossima settimana il relatore Orsomarso sottoporrà alla Commissione una proposta di risoluzione.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) auspica che gli approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiesti nella seduta di ieri possano svolgersi in tempo utile.

Il PRESIDENTE ritiene che la documentazione lasciata dal sottosegretario Freni sia utile, se non risolutiva, da tale punto di vista. Assicura comunque che la questione verrà affrontata.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente e suggerisce al relatore di inserire nella proposta di risoluzione, condividendo nel merito l'iniziativa censurata dalla Corte, un riferimento al corretto strumento legislativo da utilizzare per reintrodurre la fattispecie di reato oggetto di illegittimità costituzionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) esprime alcune riserve sul testo nel suo complesso, tuttavia non ha obiezioni da sollevare quanto alle norme di competenza della Commissione, quindi annuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo in votazione, è approvato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Zedda ha illustrato il provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) si riserva di intervenire la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANASF) e della Guardia di Finanza

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANASF) e della Guardia di Finanza.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti dell'ANASF.

Il dottor Luigi CONTE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*), al quale risponde il dottor Conte.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza.

Il colonnello THIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) e il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde il colonnello THIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, deposita una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, predisposta d'intesa con la relatrice Minasi.

Propone quindi di fissare per le ore 20 della giornata di domani, venerdì 17 febbraio, il termine per far pervenire ai relatori eventuali osservazioni e proposte da parte dei Gruppi, che saranno debitamente valutate ai fini di possibili integrazioni del testo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente FAZZONE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 3.7 (testo 2), 3.8 (testo 2) e 3.0.32 (testo 3) e informa la Commissione che la Presidenza sta tutt'ora valutando le proposte emendative presentate ai fini della dichiarazione delle improponibilità di cui all'articolo 97 del Regolamento.

Precisa quindi che dal prossimo martedì si procederà con l'illustrazione delle proposte e la votazione, osservando, al contempo, che sarebbe opportuno pervenire alla votazione del mandato al relatore già entro la giornata di mercoledì 22 febbraio. Ciò al fine di permettere alla Commissione Bilancio l'esame degli emendamenti approvati in tempo utile per l'inizio dell'esame in Aula, previsto per il martedì successivo.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) chiede quando la Presidenza intenda comunicare gli esiti delle valutazioni sulla improponibilità degli emendamenti.

Il presidente FAZZONE informa che la pronuncia verrà effettuata nella seduta di martedì prossimo, ma non esclude la possibilità di previe comunicazioni di natura informale.

Interviene quindi la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), dichiarando di ritirare l'emendamento 3.0.14.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19),

premessi che:

– per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'articolo 50 generalizza l'uso della procedura negoziata, con invito a 5 (fino ad un milione di euro) o 10 (oltre un milione di euro) operatori, rendendo peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara «ordinarie» – aperte o ristrette – solo sopra 1 milione di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante. Essendo la procedura negoziata una procedura a concorrenza ridotta, al fine di garantire una maggiore competizione e trasparenza negli affidamenti di importo più elevato, sarebbe opportuno abbassare la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono ricorrervi in via ordinaria;

– l'articolo 50 – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affidamento sottosoglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali, ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determinerà un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;

– la disciplina relativa alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nei casi di applicazione del prezzo più basso, prevede che la stazione appaltante dichiari il metodo prescelto negli atti di gara. Tale fatto rischia di introdurre indebiti condizionamenti nello svolgimento delle procedure di gara. Pertanto, la scelta del sistema utilizzato dovrebbe essere automatica e non prevedibile;

– pur essendo prevista come obbligatoria, la revisione dei prezzi risulta fortemente depotenziata, in quanto ancorata a soglie di alea eccessive;

– l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative prevista dalla normativa vigente si è storicamente succeduta negli

anni. Questo comporta che capacità tecnico- finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi tra cooperative sussiste autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate. Così come le eventuali variazioni soggettive che interessano la compagine sociale non hanno alcun impatto sulla qualificazione del consorzio, né del fatto che queste dispongano o meno di attestazione SOA. Nel consorzio stabile tutti gli operatori devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione affinché possano costituire il consorzio stabile;

– è necessario ricondurre la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un’equilibrata applicazione in tutti i settori, nell’interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti;

– occorre reintrodurre il tetto massimo del 20 per cento per il punteggio economico, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. È necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che finisca per premiare i ribassi più alti. L’individuazione di un tetto massimo al punteggio economico evita il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quello del massimo ribasso mascherato, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo;

– l’articolo 119 dello schema, in materia di subappalto, non modifica la disciplina rispetto a quella attualmente in vigore. L’aspetto critico riguarda la previsione per cui il subappaltatore deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali che avrebbe garantito l’appaltatore. Per fare ciò la norma prevede che il subappaltatore debba applicare lo stesso CCNL dell’appaltatore. Questo nella pratica genera effetti molto negativi in quanto non sempre le imprese, pur svolgendo attività analoghe, appartengono allo stesso CCNL;

– all’articolo 186, l’esclusione dall’obbligo di esternalizzazione dei concessionari operanti nei settori speciali comporta la sottrazione al mercato di una quota considerevole di lavori anche in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale;

– lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all’articolo 216, commi 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta proseguendo l’opera sul territorio;

– le direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 prevedono l’obbligo di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, ossia in riferimento all’entità dei singoli lotti in modo tale che la stessa corrisponda meglio alla capacità delle PMI. È necessario evitare il rischio che la nozione di «lotto quantitativo» di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *u*), dell’allegato I.1 si sovrapponga con quella differente di «lotto funzionale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) in relazione all'articolo 54, comma 2, si elimini il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara. Si modifichi conseguentemente l'Allegato II.2, garantendo che tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi. Inoltre, il numero degli elementi di variabilità da utilizzare nel calcolo della soglia dovrebbe essere più elevato e i diversi metodi di calcolo più equilibrati, tali da evitare situazioni di eccessivo ribasso senza precludere, al contempo, la presentazione di offerte economicamente convenienti anche per l'amministrazione;

b) all'articolo 58, comma 2, si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti possono prevedere l'adozione di criteri di selezione volti a favorire la partecipazione delle imprese del territorio interessato dall'opera»;

c) all'articolo 60 sarebbe necessario fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa. Inoltre, la revisione dovrebbe operare senza nessun limite, basandola su metodi oggettivi e verificabili attraverso dati statistici. L'elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza mensile;

d) si ripristini l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65 sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, così come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65; all'articolo 67 si chiarisca che l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; nell'Allegato II.12, articolo 31, sia previsto che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell'attestazione SOA, anche ai consorzi artigiani e cooperativi;

e) all'articolo 108 si preveda che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento. Per i lavori, è altresì vietato l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premiano in misura maggiore i ribassi elevati;

f) all'articolo 116 si preveda la presenza di archeologi in sede di collaudo di interventi archeologici;

g) all'articolo 132, si preveda che i lavori concernenti i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere aggiudicati congiuntamente né assorbiti da altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento, specificamente giustificate da apposita relazione del RUP;

h) all'articolo 225 siano inseriti i seguenti commi: «Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE, poi CIPESS) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo»;

i) all'articolo 3, comma 1, lettera u), dell'Allegato I.1 siano apportate le seguenti modificazioni: le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse; dopo le parole: «fasi successive del progetto» sono inserite le seguenti: «adeguato alla capacità economico-finanziaria delle MPMI»;

j) all'articolo 9 dell'Allegato I.7 si preveda l'emanazione con DPCM di nuove linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;

k) all'Allegato I.8 si rafforzino le tutele del patrimonio archeologico e culturale e il ruolo del Ministero della cultura e si precisino le qualifiche dei soggetti competenti e aprire all'utilizzo delle nuove tecnologie non invasive;

l) la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia sia individuata in modo tale che stazioni appaltanti e operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa e che il cambio del quadro normativo non impatti in maniera negativa sulla realizzazione degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

2. valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento *in house*;

3. valuti il Governo l'opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all'articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

4. valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'istituto del dissenso costruttivo di cui all'articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, nell'indicare – a pena di decadenza – le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;

5. valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 41 e nell'Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori *standard* di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici e idrologici dell'opera;

6. valuti il Governo l'opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini della predisposizione dei prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13;

7. valuti il Governo l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato;

8. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire all'articolo 44 il contenuto dell'offerta che l'operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce *ex se* l'oggetto specifico dell'appalto;

9. valuti il Governo l'opportunità di ridurre a 3 milioni di euro la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), prevedendo per i lavori di importo superiore a 3 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, l'utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione di uno specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse. Conseguentemente, specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro, l'individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire tramite elenchi, e, conseguentemente, prevedere le stesse modalità con riferimento alla lettera *c*) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

10. valuti il Governo l'opportunità di meglio definire, all'articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;

11. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: «fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera» con le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» e aggiungendo dopo le parole: «del prezzo più basso» le seguenti: «motivando adeguatamente la scelta»;

12. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 56, comma 1, lettera *i*), l'ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice, definendo puntualmente l'alveo dei servizi finanziari interessati dall'esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno;

13. valuti il Governo l'opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli «spettacoli dal vivo» coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;

14. valuti il Governo l'opportunità di promuovere i più alti *standard* tecnici negli approvvigionamenti dei materiali, inclusi gli approvvigionamenti dei materiali di base come il cemento e i materiali a base cementizia contenenti cemento;

15. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 58, comma 2, il parametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i principi dello *Small Business Act* di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata

suddivisione in lotti rappresenti un'eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti;

16. all'articolo 60, valuti il Governo l'opportunità di: chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di revisione prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o del servizio previste dal comma 2; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente;

17. con riferimento ai consorzi stabili, valuti il Governo l'opportunità di: introdurre un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un consorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità; estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori; prevedere che il futuro regolamento introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;

18. valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

19. valuti il Governo l'opportunità di integrare le ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali tra le cause di esclusione automatica di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 95, valorizzando il ruolo del DURC quale mezzo di prova;

20. valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell'illecito professionale al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore. In particolare, l'illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più precisi. In primo luogo, andrebbe attribuita rilevanza solo a fattispecie indicate in modo tassativo nel testo normativo. In secondo luogo, il mezzo di prova dovrebbe essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in nessun caso, invece, dovrebbe essere attribuita rilevanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari, che per loro natura non presuppongono mai un quadro probatorio certo

sulla colpevolezza del soggetto interessato. Ciò vale, ad esempio, per gli inadempimenti gravi commessi dall'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, che già in base al decreto legislativo n. 50 del 2016 assumono rilievo solo ove riconosciuti o accertati con sentenza passata in giudicato. Inoltre, con l'obiettivo di garantire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione a causa delle lungaggini processuali, il triennio di rilevanza temporale dell'illecito dovrebbe sempre decorrere dalla data di commissione del fatto, e non dal provvedimento (articolo 96 e 98). Infine, occorre sopprimere la possibilità per i soggetti che operano nei settori speciali di individuare autonomamente le condotte rientranti nella nozione di 'gravi illeciti professionali', in modo da evitare che vi sia ancora maggiore confusione nella definizione dei fatti rilevanti, ai fini della partecipazione. Valuti inoltre il Governo l'opportunità, in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;

21. l'introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice. Tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell'articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all'interno di un apposito allegato. Valuti, pertanto, il Governo l'opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini applicativi dell'istituto e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;

22. con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l'opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;

23. Per quanto concerne i requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l'opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;

24. in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-*quarter* del decreto-legge n. 77 del 2021), valuti il Governo l'opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

25. stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l'inserimento di una previsione *ad hoc* per i contratti

di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;

26. valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modifiche all'articolo 108: *a)* alla rubrica, dopo le parole «Criteri di aggiudicazione degli appalti» inserire «di lavori, servizi e forniture»; *b)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'aggiudicazione degli appalti» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»; *c)* al comma 2, alla lettera *c)*, sopprimere le parole: «di importo pari o superiore a 140.000»; *d)* al comma 2, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: «*e-bis*) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da contenuto tecnologico o con carattere innovativo»; *e)* sopprimere il comma 3;

27. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 119, comma 12, secondo periodo, inserendo dopo le parole: «contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principali» le seguenti: «, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore,»;

28. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 175, comma 1, in merito all'inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche con le scelte operate all'articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;

29. all'articolo 175, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della

Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 45 giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;

30. fatto salvo quanto previsto all'osservazione precedente, sempre con riferimento all'articolo 175, comma 3, il Governo valuti di prevedere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e stipulare con tale società apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo nello sviluppo e nella realizzazione di operazioni di partenariato pubblico-privato;

31. valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato possano avvalersi, specialmente per i progetti di opere complesse e di maggiore importo, dell'attività consultiva del Comitato interministeriale per la programmazione della politica economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e del DIPE, rimodulando le competenze di tali strutture nelle procedure di settore;

32. valuti il Governo l'opportunità di specificare in quali ipotesi, nel caso di ricorso alla finanza di progetto, si renda necessario costituire una società di scopo, consentendo ai bandi di configurare il ricorso a tale modulo organizzativo come facoltativo per i contratti di minore importo;

33. valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 175, con il seguente: «4. Qualora l'operazione non rientri tra quelle previste dal comma 3, le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda oppure fruire del servizio reso dal DIPE ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

34. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all'articolo 15 in tema di Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP. In particolare, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all'articolo 15;

35. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, in relazione all'articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al

testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 201;

36. valuti il Governo se non sia opportuno all'articolo 186 e all'allegato I.1 mantenere l'attuale percentuale in materia di obbligo di esternalizzazione e modificare l'attuale previsione relativa al superamento totale dell'obbligo esternalizzazione per concessionari nei settori speciali; occorre chiarire che tutte le tipologie di concessionari – inclusi quelli operanti nei settori speciali – sono tenuti all'obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria; ciò, tuttavia, con l'eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica. Inoltre, appare opportuno elevare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui prevedere l'obbligo di esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 del 2021, ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garantire un'apertura al mercato in linea con i principi eurounitari;

37. all'articolo 192, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. Il NARS è allo scopo integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

38. valuti il Governo l'opportunità di definire, all'articolo 193, comma 2, il termine entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;

39. al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di *help desk* ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l'opportunità di specificare che, ai fini dell'attivazione dell'*help desk*, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;

40. all'articolo 221, comma 4, lettera *f*), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «nella banca dati sui partenariati pubblico privato istituita presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» con le parole «nel portale sul monitorag-

gio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato»;

41. all'articolo 221 valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 8;

42. all'articolo 222, comma 2, dopo il primo periodo, andrebbe estesa l'attività di supporto della Autorità nazionale anticorruzione mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di individuare, per specifici settori dell'economia: i migliori criteri e metodologie per la redazione dei progetti di fattibilità di cui all'articolo 185, comma 1, primo periodo; nonché, i migliori criteri e metodologie per supportare le commissioni aggiudicatrici in ordine alle attività di verifica dell'adeguatezza e della veridicità del piano economico e finanziario di cui all'articolo 185, comma 5; le migliori metodologie atte ad individuare i migliori criteri di determinazione dell'indennizzo così come previsti dall'articolo 191, comma 3;

43. valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall'articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all'articolo 222, comma 14, l'entità delle somme che rimangono nella disponibilità dell'ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;

44. all'articolo 223, comma 2, valuti il Governo di sostituire la lettera *f*) con la seguente «*f*) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità, anche ai fini della loro eventuale sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS, sentito il NARS, in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica;»;

45. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all'articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

46. al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di chiarire all'articolo 225, comma 7 che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;

47. all'articolo 226, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti i provvedimenti quali pareri, le autorizzazioni, i nulla osta,

già ottenuti e ancora validi alla data del 1° luglio 2023, restano validi, fino alla loro naturale scadenza prevista al momento della loro emanazione, per le procedure del presente codice, considerandosi assimilabili a quelle richieste con le nuove procedure.»;

48. valuti il Governo l'opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finalizzata a far salva, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente;

49. valuti il Governo l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;

50. valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l'operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ovviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dalla mancata attuazione dell'articolo 47 del codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;

51. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dell'Allegato I.1, al comma 1, lettera *e*) inserendo dopo le parole «al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi» le seguenti: «o l'incidenza del costo del personale sull'organizzazione aziendale»;

52. valuti il Governo l'opportunità di modificare, nell'Allegato I.6, le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);

53. tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all'appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo l'opportunità, di prevedere all'articolo 34 dell'Allegato I.7 che l'attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

54. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'art. 38 dell'Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. *a*) e *b*), rispettivamente per il fatturato globale e l'esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;

55. in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante. La modifica appare opportuna al fine di evitare interpretazioni erranee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara. Valuti altresì il Governo l'opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell'art. 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l'attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;

56. valuti il Governo l'opportunità di adeguare l'Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell'appalto all'Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d'opera;

57. lo schema di decreto, all'articolo 100, comma 7, prevede che il periodo di attività dell'operatore economico, documentabile da parte delle Società organismi di attestazione (SOA), sia rapportato ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le medesime. Per contro, all'articolo 18, comma 12 e all'articolo 21, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12, tale periodo viene fissato in cinque anni. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di allineare il testo dell'Allegato II.12 con la disposizione dell'articolo 100, comma 7 e in generale di apportare all'Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;

58. l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato II.12, pone in capo alle SOA l'obbligo di avere sede legale in Italia. Analoga previsione, contenuta nell'articolo 64, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall'articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (Legge 7 luglio 2016, n. 122). Valuti pertanto il Governo l'opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;

59. nel prendere atto che il procedimento di redazione del Codice si è svolto in tempi estremamente ridotti in ragione delle impellenti scadenze connesse al rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – tra l'entrata in vigore della legge delega e i tempi di approvazione del primo schema di decreto legislativo in seno al Consiglio dei ministri sono trascorsi poco più di quattro mesi –, si richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di provvedere al coordinamento formale dello

schema di decreto legislativo e di apportare le correzioni di forma rese necessarie dall'obiettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;

60. valuti il Governo l'opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (*gold plating*).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 462**(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.7 (testo 2)**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente.

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, anche di qualifica dirigenziale, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali o selettive, anche di natura comparativa, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco

Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.8 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.".

2-*ter*. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, gli enti di cui all'articolo 2-*bis*, primo periodo, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, che siano autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, attraverso procedure concorsuali o selettive, anche di natura comparativa, il personale non di ruolo, anche di qualifica dirigenziale, in servizio

presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. Per tali procedure i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.».

3.0.32 (testo 3)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli interventi su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 8-bis."».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria
23^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.*

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano concluse le votazioni degli emendamenti presentati.

Comunica quindi che è pervenuto il parere non ostativo delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti approvati.

Ricorda infine che il relatore aveva presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 7 febbraio.

La proposta Coord. 1, messa successivamente ai voti, è approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) ribadisce il malessere per l'andamento dei lavori, che vanifica l'attività costruttiva svolta durante la fase istruttoria anche attraverso il ciclo di audizioni. Si dichiara perciò sconcertato dall'atteggiamento di forte chiusura dell'Esecutivo, che ha avuto come conseguenza l'impossibilità di apportare miglioramenti ad un testo che giudica non risolutivo dei problemi del polo siderurgico tarantino. Il provvedimento prevede infatti solo una modesta risposta per risanare debiti pregressi, senza venire incontro alle esigenze di un *asset* strategico per il Paese.

Nel dichiarare pertanto il voto contrario della propria parte politica, si augura vivamente che la circostanza non positiva verificatasi sul provvedimento in esame non si ripeta in futuro.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) conferma a sua volta il proprio dispiacere per le modalità con cui è stato esaminato il disegno di legge in titolo, nonostante il grande lavoro dell'opposizione, che aveva evidentemente confidato fin troppo nella disponibilità del Governo. Rivendica perciò le intenzioni migliorative contenute negli emendamenti presentati rispetto a un decreto-legge che appare, a suo avviso, troppo aggressivo. Lamenta peraltro lo stato di sofferenza delle imprese dell'indotto e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta della senatrice NATURALE (*M5S*), d'intesa con la relatrice Bizzotto, la Commissione conviene di posticipare alle ore 12 di giovedì 9 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 17 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio), già fissato a giovedì 2 marzo alle ore 12.

La seduta termina alle ore 9,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria
34^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di COVIP, il professor Mario Padula, presidente, accompagnato dalla professoressa Mariacristina Rossi, commissaria, e dalla dottoressa Lucia Anselmi, direttore generale, e, in rappresentanza di IVASS, il dottor Stefano De Polis, segretario generale, accompagnato dal dottor Roberto Novelli, responsabile dell'Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio, e dal dottor Andrea Venturini, dell'Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di COVIP e audizione di rappresentanti di IVASS

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 febbraio.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Interviene quindi il professor PADULA, anche in risposta ai quesiti del presidente ZAFFINI (*FdI*).

Successivamente intervengono ponendo quesiti le senatrici MANCINI (*FdI*), ZAMPA (*PD-IDP*) e CAMUSSO (*PD-IDP*), nonché il presidente ZAFFINI (*FdI*).

Interviene in risposta il professor PADULA.

Il presidente ZAFFINI conclude l'audizione dei rappresentanti della COVIP e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'IVASS.

Il dottor DE POLIS ha la parola, fornendo altresì risposta ad alcuni quesiti del presidente ZAFFINI (*FdI*).

Interviene conclusivamente il presidente ZAFFINI, che rinvia il seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'IVASS.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice MANCINI (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) considera insoddisfacente la proposta della relatrice, in quanto limitata a uno solo degli aspetti oggetto del dibattito.

La relatrice MANCINI (*FdI*) conferma la propria proposta di parere, ritenendo in particolare di non includervi riferimenti specifici alle professioni non ordinistiche.

Lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza, con l'astensione del gruppo PD-IDP.

La seduta termina alle ore 10,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 495 E 182**

La 10^a Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, identici tra loro,

esprime parere favorevole, segnalando l'opportunità di un successivo intervento legislativo volto ad estendere la disciplina dell'equo compenso a una più ampia platea di categorie professionali, includendo, nell'ambito di applicazione del testo legislativo, anche gli enti del terzo settore e le piccole imprese, escludendo solo le prestazioni professionali svolte in favore di microimprese.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 16 febbraio 2023

Plenaria

(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto PICHETTO FRATIN.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Pichetto Fratin, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), Giovanni DONZELLI (*FdI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 16,15.

